



**ORDINE DEGLI PSICOLOGI**  
*Consiglio Nazionale*



\* \* \*

**PROTOCOLLO D'INTESA**

**TRA**

**FONDO INTEGRATIVO SANITARIO PER I DIPENDENTI DEL GRUPPO ENEL (FISDE)**

**E**

**CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI**

Il FISDE, Fondo Integrativo Sanitario per i Dipendenti del Gruppo Enel (FISDE) in persona del legale rappresentante, Avv. Vito Rossi, con sede in Roma, Via Nizza 152 C.F. 96335640585

e

il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi, in persona del legale rappresentante, dott. Fulvio Giardina con sede in Roma - Piazzale Porta Pia 121, CF 97107620581.

Di seguito, congiuntamente "le Parti"

**PREMESSO CHE**

il Fondo Integrativo Sanitario per i Dipendenti del Gruppo ENEL (di seguito FISDE):

- ha lo scopo di fornire prestazioni sanitarie, nonché di realizzare iniziative in materia di medicina preventiva ed interventi finalizzati all'assistenza ai soggetti portatori di handicap o con problemi connessi alle c.d. "nuove emergenze sociali";
- che il Programma di attività relativo all'anno 2015 prevede la realizzazione del servizio di consulenza psicologica;

**CONSIDERATO CHE**

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (di seguito C.N.O.P.) istituito con legge 18 febbraio 1989, n. 56:

- "cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione relativamente alle questioni di rilevanza nazionale" (art. 28, comma 6 lettera "d" legge 56/89);

- promuove la professione di psicologo e svolge azione di tutela degli iscritti e degli utenti attraverso l'osservanza del codice deontologico;
- ritiene indispensabile promuovere la professione di psicologo presso aziende, enti e istituzioni pubbliche e private perché possano avvalersi del contributo dello psicologo per lo sviluppo e la promozione del benessere e della salute;
- ha, tra i propri compiti, quello di promuovere ogni iniziativa affinché gli Ordini Regionali e Provinciali possano svolgere attività di indirizzo e di coordinamento nei riguardi dei propri iscritti, al fine di qualificare l'intervento dei professionisti nelle loro rispettive attività,

## CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Art. 1

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Protocollo di Intesa.

### Art. 2

Il C.N.O.P., d'intesa con gli Ordini Territoriali, si impegna ad individuare psicologi e psicoterapeuti per fornire le prestazioni professionali, di seguito specificate a favore dei Soci del FISDE, dipendenti dalle società indicate in allegato.

L'individuazione dei soci avrà luogo mediante esibizione al professionista del badge attestante il rapporto di dipendenza del singolo interessato da una delle predette società.

### Art. 3

Le prestazioni saranno erogate dagli psicologi iscritti alla sezione A dell'Albo degli Psicologi, dagli psicologi autorizzati all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, ai sensi degli artt. 3 e 35 della legge 56/89, che manifestano la volontà di aderire al presente protocollo d'Intesa. Il C.N.O.P. si impegna a pubblicare l'apposito elenco presso il proprio sito internet [www.psy.it](http://www.psy.it) e presso le sedi di ogni ordine territoriale dove saranno predisposti gli elenchi.

### Art. 4

Le prestazioni oggetto del presente Protocollo di Intesa sono quelle indicate nel Nomenclatore approvato dal Consiglio Superiore di Sanità.

Le prestazioni verranno così determinate:

- primo incontro gratuito
- per le eventuali prestazioni successive si concorda l'applicazione dello sconto di almeno il 20% sulla tariffa del professionista.

Il professionista – prima della erogazione delle prestazioni – comunicherà all'interessato la propria tariffa nonché la tariffa scontata in virtù del presente Protocollo di Intesa.

Gli importi relativi alle prestazioni erogate saranno pagati direttamente dai soci ai professionisti da loro liberamente scelti nell'ambito dell'elenco C.N.O.P.

I soci avranno diritto al rimborso in forma indiretta da parte del FISDE, per le prestazioni fruite, alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla normativa del Fondo.

Fatto salvo quanto precede, il presente Protocollo di Intesa non ha carattere oneroso per il FISDE.

## Art. 5

Il FISDE si impegna a divulgare – nella sezione riservata del proprio sito [www.fisde.it](http://www.fisde.it) - l'elenco dei professionisti che, presso ogni Ordine regionale degli psicologi, aderiscono alla presente iniziativa nonché le relative prestazioni.

Esclusivamente per le finalità divulgative del presente accordo il C.N.O.P. autorizza l'utilizzo del proprio logo.

Altre forme di utilizzo dovranno essere espressamente autorizzate dal C.N.O.P.

## Art. 6

Il C.N.O.P. si impegna, nel pieno rispetto del diritto alla privacy dei beneficiari, a fornire gli indici, esclusivamente numerici ed aggregati a livello nazionale, delle adesioni alle prestazioni fornite in virtù del presente Protocollo, a richiesta del FISDE, che ne curerà la valutazione, con l'obiettivo di migliorare la qualità del servizio in base alle necessità emergenti sul territorio.

Ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti al singolo professionista o al C.N.O.P., che avranno cura di acquisire dall'interessato il preventivo consenso al trattamento, saranno trattati:

per l'erogazione delle prestazioni;

per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un Regolamento o dalla Normativa Comunitaria.


Il Titolare del trattamento è il C.N.O.P. In qualsiasi momento il Beneficiario potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003 scrivendo all'indirizzo e-mail : [info@psy.it](mailto:info@psy.it).

## Art. 7

Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito il "Decreto 231") prevede la responsabilità diretta degli enti, anche privi di personalità giuridica, per una serie di reati commessi - nell'interesse o vantaggio dell'ente - da persone che svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione per lo stesso, nonché da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei medesimi.

In tal senso, le Parti dichiarano di non essere sino ad ora mai incorse nella commissione di uno dei reati contemplati nel Decreto 231 (di seguito i "Reati") e si impegnano a non porre in essere comportamenti tali da configurare una delle ipotesi di reato dal medesimo previste (a prescindere dalla effettiva consumazione del reato o dalla punibilità dello stesso). A tal fine, le Parti dichiarano di aver posto in essere presidi aziendali specificamente finalizzati ad evitare la commissione dei medesimi. In Particolare, il C.N.O.P. prende atto che FISDE ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed un Codice Etico in conformità ai principi previsti dal Decreto 231 (di seguito il "Modello") al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei Reati e l'applicazione delle relative sanzioni. Il Modello e il Codice Etico di FISDE sono pubblicati sul sito internet della medesima, affinché il C.N.O.P. possa prenderne visione in ogni momento.

Ciascuna delle Parti è tenuta ad informare immediatamente l'altra nel caso di coinvolgimento in uno dei suddetti illeciti. Qualora sia accertato, con provvedimento giudiziale, che una delle Parti è indagata o imputata in un procedimento ai sensi del Decreto 231 per l'accertamento della responsabilità amministrativa derivante dalla commissione di uno o più reati previsti dal Decreto 231 medesimo, l'altra sarà legittimata a risolvere il presente Contratto con effetto immediato, ai

fe  


sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ., fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati tra cui, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dall'applicazione alla stessa delle sanzioni previste dal Decreto 231.

Considerato che l'elenco dei Reati è tassativo e che potrebbe essere ampliato in futuro, la presente clausola si intenderà automaticamente estesa a tutti i reati contemplati nel Decreto 231 introdotti anche successivamente alla data di sottoscrizione del presente Contratto.

Art. 8

Il presente Protocollo d'intesa entra in vigore alla data di sottoscrizione e scadenza il 31 dicembre 2015. E' esclusa la proroga tacita.

Allegato: Elenco Aziende Convenzionate ENEL

\* \* \*

Vi preghiamo di volerci ritrasmettere copia della presente lettera siglata in ogni pagina, e datata e sottoscritta dal legale rappresentante del Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi in segno di accettazione.

Cordiali saluti.

per  
Il CNOP  
Il Presidente  
*Dott. Fulvio Giardina*  


per  
il FISDE  
Il Presidente  
*Avv. Vito Rossi*  


Roma, 26 febbraio 2015